

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

**Comitato misto SEE**

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** ..... 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** ..... 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** ..... 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** ..... 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** ..... 8

(segue)

2

**IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE</b> .....	9
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE</b> .....	10
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE</b> .....	12
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE</b> .....	14
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE</b> .....	15
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE</b> .....	17
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE</b> .....	19
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE</b> .....	21
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE</b> .....	22
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE</b> .....	23
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE</b> .....	24
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE</b> .....	26
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE</b> .....	27
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE</b> .....	28
★ <b>Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE</b> .....	29



★ Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE .....	31
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE .....	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE .....	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE .....	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE .....	36
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE .....	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE .....	39
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2001, del 19 giugno 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà .....	41
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2001, del 19 giugno 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà .....	43

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## COMITATO MISTO SEE

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

**N. 60/2001**

**del 19 giugno 2001**

**che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 71/2000 del Comitato misto SEE del 2 ottobre 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2293/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che proroga le autorizzazioni provvisorie di taluni additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, del 16 novembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione, del 17 novembre 1999, concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2562/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo «Antibiotici» nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.12.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 297 del 18.11.1999, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 310 del 4.12.1999, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.

DECIDE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 1i [regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

- «1j. **399 R 2293**: Regolamento (CE) n. 2293/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che proroga le autorizzazioni provvisorie di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1).
- 1k. **399 R 2430**: Regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, del 16 novembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione (GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3).
- 1l. **399 R 2439**: Regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione, del 17 novembre 1999, concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 8).
- 1m. **399 R 2562**: Regolamento (CE) n. 2562/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo "Antibiotici" nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 11).
- 1n. **399 R 2690**: Regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2293/1999, (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2439/1999, (CE) n. 2562/1999 e (CE) n. 2690/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 61/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 71/2000 del Comitato misto SEE del 2 ottobre 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione, del 29 marzo 2000, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati di additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/285/CE della Commissione, del 5 aprile 2000, recante modifica della decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 739/2000 della Commissione, del 7 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2439/1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi <sup>(5)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 11 [regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«, modificato da:

— **32000 R 0739**: Regolamento (CE) n. 739/2000 della Commissione, del 7 aprile 2000 (GU L 87 dell'8.4.2000, pag. 14).»

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.12.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 14.4.2000, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 87 dell'8.4.2000, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36.

*Articolo 2*

Dopo il punto 1n [regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «1o. **32000 R 0654**: Regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione, del 29 marzo 2000, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26).»

*Articolo 3*

Al punto 5 (direttiva 79/373/CEE del Consiglio) e al punto 14a (direttiva 96/25/CE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

- «— **32000 L 0016**: Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36).»

*Articolo 4*

Al punto 6 (decisione 91/516/CEE della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

- «— **32000 D 0285**: Decisione 2000/285/CE della Commissione, del 5 aprile 2000 (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 43).»

*Articolo 5*

I testi della decisione 2000/285/CE, dei regolamenti (CE) n. 654/2000 e (CE) n. 739/2000 e della direttiva 2000/16/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore l'11 settembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 7*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2001

del 19 giugno 2001

**che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 9/2001 del Comitato misto SEE del 23 febbraio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/72/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/74/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote <sup>(4)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 45i (direttiva 93/29/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0074:** Direttiva 2000/74/CE della Commissione, del 22 novembre 2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 24).»

*Articolo 2*

Al punto 45k (direttiva 93/31/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0072:** Direttiva 2000/72/CE della Commissione, del 22 novembre 2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 18).»

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 300 del 29.11.2000, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 300 del 29.11.2000, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 300 del 29.11.2000, pag. 24.

*Articolo 3*

Al punto 45o (direttiva 93/92/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0073**: Direttiva 2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 20).»

*Articolo 4*

I testi delle direttive 2000/72/CE, 2000/73/CE e 2000/74/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 6*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 63/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 12/2001 del Comitato misto SEE del 23 febbraio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0024:** Direttiva 2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000 (GU L 107 del 4.5.2000, pag. 28).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2000/24/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 107 del 4.5.2000, pag. 28.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 64/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 12/2001 del Comitato misto SEE del 23 febbraio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0048:** Direttiva 2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000 (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26).»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2000/48/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 65/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 2/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/104/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 6 (direttiva 81/852/CEE del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0104:** Direttiva 1999/104/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 3 del 6.1.2000, pag. 18).»*Articolo 2*I testi della direttiva 1999/104/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 44.<sup>(2)</sup> GU L 3 del 6.1.2000, pag. 18.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 66/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 2/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1960/2000 della Commissione, del 15 settembre 2000, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2391/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(3)</sup>.

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32000 R 1960**: Regolamento (CE) n. 1960/2000 della Commissione, del 15 settembre 2000 (GU L 234 del 16.9.2000, pag. 5),
- **32000 R 2391**: Regolamento (CE) n. 2391/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000 (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 5).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (CE) n. 1960/2000 e (CE) n. 2391/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 44.<sup>(2)</sup> GU L 234 del 16.9.2000, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 5.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 67/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 2/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2338/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2535/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32000 R 2338**: Regolamento (CE) n. 2338/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 21),
- **32000 R 2535**: Regolamento (CE) n. 2535/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000 (GU L 291 del 18.11.2000, pag. 9).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (CE) n. 2338/2000 e (CE) n. 2535/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 44.<sup>(2)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 291 del 18.11.2000, pag. 9.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 68/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 2/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 15I [regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«15m. **32000 R 0141**: Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 141/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 69/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 2/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V bis — Farmacovigilanza — della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce le disposizioni di applicazione dei criteri previsti per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano nonché la definizione dei concetti di medicinale «simile» e «cl clinicamente superiore» <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 3 (seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0038**: Direttiva 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000 (GU L 139 del 10.6.2000, pag. 28).»*Articolo 2*

Dopo il punto 15m [regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«15n. **32000 R 0847**: Regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce le disposizioni di applicazione dei criteri previsti per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano nonché la definizione dei concetti di medicinale "simile" e "cl clinicamente superiore"(GU L 103 del 28.4.2000, pag. 5).»*Articolo 3*I testi della direttiva 2000/38/CE e del regolamento (CE) n. 847/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.<sup>(1)</sup> GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 44.<sup>(2)</sup> GU L 139 del 10.6.2000, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU L 103 del 28.4.2000, pag. 5.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 70/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 109/2000 del Comitato misto SEE del 22 dicembre 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32000 L 0049:** Direttiva 2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000 (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 32).
- **32000 L 0050:** Direttiva 2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000 (GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39).»

*Articolo 2*I testi delle direttive 2000/49/CE e 2000/50/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 52 del 22.2.2001, pag. 33.<sup>(2)</sup> GU L 197 del 3.8.2000, pag. 32.<sup>(3)</sup> GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 71/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 43/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 178, del 9 dicembre 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 3.55 (decisione n. 176) dell'allegato VI dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

«3.56 **32000 D 0748**: Decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 65).

3.57 **32000 D 0749**: Decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 178, del 9 dicembre 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 71).»

*Articolo 2*

I testi delle decisioni n. 177 e n. 178 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 71.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 72/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 43/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 180, del 15 febbraio 2000, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 211 ed E 212) <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 3.57 (decisione n. 178) dell'allegato VI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«3.58 **32001 D 0070**: Decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 180, del 15 febbraio 2000, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 211 ed E 212) (GU L 23 del 25.1.2001, pag. 33).»

*Articolo 2*I testi della decisione n. 180 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 25.1.2001, pag. 33.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 73/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 45/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Ai punti 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 12a (direttiva 92/96/CEE del Consiglio), 30 (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) e 30b (direttiva 93/22/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo, prima dei testi di adattamento, viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0064:** Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2000/64/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27.

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 74/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 49/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 17e (direttiva 94/55/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 L 0007**: Direttiva 2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001 (GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 43).»*Articolo 2*I testi della direttiva 2001/7/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 65.

<sup>(2)</sup> GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 43.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 75/2001**  
**del 19 giugno 2001**  
**che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 49/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2012/2000 del Consiglio, del 21 settembre 2000, che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Ai punti 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio] e 26aa (protocollo n. 9 dell'atto di adesione) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 R 2012**: Regolamento (CE) n. 2012/2000 del Consiglio, del 21 settembre 2000, che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 18).»

- 2) La tabella dell'adattamento a) del punto 26aa è sostituita dalla tabella seguente:

«Anno	Percentuale di ecopunti	Ecopunti per automezzi delle parti contraenti
(1)	(2)	(3)
1991	100,0 %	23 962 280
2001	47,2 %	11 318 836
2002	43,5 %	10 432 232
2003	39,6 %	9 483 955»

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 65.

<sup>(2)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 18.

3) La tabella dell'adattamento b) del punto 26aa è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese	2001	2002	2003
I	3 688 365	3 401 686	3 076 080
D	3 453 294	3 182 073	2 898 150
A	1 476 911	1 355 533	1 274 152
NL	909 981	840 560	750 500
GR	443 800	409 792	366 994
DK	298 415	275 649	246 115
B	234 349	216 080	195 793
FL	155 548	143 682	128 287
UK	62 630	57 852	51 654
S	55 553	51 315	45 817
F	36 841	34 031	30 385
LUX	36 841	34 031	30 385
SF	34 072	31 473	28 101
N	34 072	31 473	28 101
E	8 842	8 167	7 292
IRL	7 368	6 806	6 077
P	2 947	2 722	2 431
ISL	741	684	611
RISERVA SEE	378 266	348 623	317 030
Totale	11 318 836	10 432 232	9 483 955»

#### Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2012/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 76/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 42b (direttiva 96/49/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 L 0006:** Direttiva 2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001 (GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 42).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2001/6/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 42.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 77/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 94/2000 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 56h (direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«56i. **32000 L 0059**: Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 78/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 51/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 66a [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo, prima del testo di adattamento, viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 R 2871**: Regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000 (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47).»*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 2871/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 14.6.2001, pag. 67.<sup>(2)</sup> GU L 333 del 29.12.2001, pag. 47.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2001

del 19 giugno 2001

**che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 19/2001 del Comitato misto SEE del 23 febbraio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 15 (direttiva 90/679/CEE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**32000 L 0054:** Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2000/54/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

---

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 80/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 56/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/541/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente i criteri di valutazione dei piani nazionali in conformità dell'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 21ab (direttiva 1999/13/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«21aba. **32000 D 0541**: Decisione 2000/541/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente i criteri di valutazione dei piani nazionali in conformità dell'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio (GU L 230 del 12.9.2000, pag. 16).»

*Articolo 2*I testi della decisione 2000/541/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 12.9.2000, pag. 16.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 81/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 56/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/608/CE della Commissione, del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XX dell'accordo dopo il punto 24a (decisione 91/448/CEE della Commissione) è inserito il punto seguente:

- «24b. **32000 D 0608:** Decisione 2000/608/CE della Commissione, del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 43).»

*Articolo 2*I testi della decisione 2000/608/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU L 258 del 12.10.2000, pag. 43.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 82/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione, del 27 settembre 2000, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XXI dell'accordo il testo del punto 9 [regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione] è sostituito dal testo seguente:

«**32000 R 2032**: Regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione, del 27 settembre 2000, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 2032/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

---

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 83/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XXI dell'accordo dopo il punto 18a [regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio] sono inseriti i punti seguenti:

- «18aa. **32000 R 1575**: Regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).
- 18ab. **32000 R 1897**: Regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 18).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (CE) n. 1575/2000 e (CE) n. 1897/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 18.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 84/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati <sup>(3)</sup>.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio <sup>(4)</sup> non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

**Articolo 1**

Nell'allegato XXI dell'accordo dopo il punto 19j (decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

- «19k. **32000 R 2601:** Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).
- 19l. **32000 R 2602:** Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16).»

**Articolo 2**

I testi dei regolamenti (CE) n. 2601/2000 e (CE) n. 2602/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 85/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio <sup>(3)</sup> non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo, prima della modifica è inserito il seguente trattino:

«— **32000 R 2516**: Regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 2516/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

P. WESTERLUND

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 86/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) La decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein <sup>(2)</sup>, prevede che a partire dal 1° gennaio 1999 il Liechtenstein trasmetta dati in materia di statistiche del commercio estero, come richiesto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo.
- (3) Il Comitato misto SEE doveva effettuare un riesame di questo obbligo alla fine del periodo di transizione, tenendo conto della specifica situazione del Liechtenstein.
- (4) In seguito al summenzionato esame, il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere alcune statistiche sul commercio estero,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Il primo paragrafo dopo il titolo «Statistiche del commercio estero» è abrogato.
- 2) Al punto 8 [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] dopo il testo dell'adattamento viene aggiunto quanto segue:
  - «e) Il Liechtenstein raccoglie i dati richiesti dal presente regolamento a partire dal 1° gennaio 2000.
  - f) Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati sul commercio con la Svizzera.
  - g) Il Liechtenstein raccoglie soltanto i dati sulle importazioni e sulle esportazioni dirette.
  - h) Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati sul commercio di monete e lingotti d'oro e argento.
  - i) I termini «ivi compresa la corrente elettrica» dell'articolo 2, lettera b), non si applicano al Liechtenstein.
  - j) Il Liechtenstein fornisce soltanto codici a sei cifre per le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 86 del 20.4.1995, pag. 58.

- k) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), si riferisce soltanto ai trasporti su strada.
  - l) Il Liechtenstein è dispensato dal trasmettere i dati richiesti dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera j).
  - m) Per quanto riguarda il Liechtenstein, non vengono diffusi i risultati statistici contemplati dall'articolo 13, paragrafo 1, che consentono di identificare indirettamente gli esportatori e gli importatori, ma vengono diffusi soltanto codici a due cifre per le informazioni del Sistema armonizzato.»
- 3) Dopo il testo dell'adattamento del punto 10 [regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:
- «f) Il codice n. 7 di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), non si applica al Liechtenstein;
  - g) La "propulsione propria" come forma di trasporto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, non è utilizzata per il Liechtenstein.»

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### *Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 87/2001****del 19 giugno 2001****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/2000 del Comitato misto SEE del 2 ottobre 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 D 0048:** Decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32).»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.12.2000, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 88/2001****del 19 giugno 2001****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 39/2000 del Comitato misto SEE del 11 aprile 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2001,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2000 e al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1° gennaio 2001.»

- 2) Nel paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 D 0051**: Decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22).»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 15.6.2000, pag. 67.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

---

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---